



# STATUTO ASSOCIATIVO

Modificato dall'Assemblea dei Soci in data 8 febbraio 2011

## Costituzione e denominazione

**Art. 1** - È costituita l'Associazione "CE.SVI.TE.M. - Centro Sviluppo Terzo Mondo - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata "CE.SVI.TE.M. Onlus".

## Sede

**Art. 2** - La sede legale è in Mirano (VE). L'Associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici in Italia e/o all'estero.

## Scopo

**Art. 3** - Il CE.SVI.TE.M. si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altre rilevanti dichiarazioni internazionali, e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, religiosa e politica. L'Associazione non ha fini di lucro né appartenenze politiche o confessionali e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti umani e della cooperazione internazionale.

In particolare, nell'ottica di contribuire alla costruzione di un futuro di giustizia e benessere condiviso, l'Associazione si propone di:

- progettare, promuovere e realizzare interventi per favorire l'autosviluppo delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, inteso come cambiamento e miglioramento delle condizioni di vita presenti e future basato su una presa di coscienza di sé stessi, delle proprie potenzialità e delle proprie necessità, agendo di conseguenza in una logica di partenariato con Associazioni, Enti e Istituzioni locali;

- realizzare attività di selezione, formazione e invio di volontari e cooperanti nell'ambito di progetti promossi dall'Associazione;
- promuovere il dialogo tra culture, inteso come rafforzamento della conoscenza e della solidarietà reciproci fra i popoli e basato sul riconoscimento e sul rispetto dei valori culturali, umani e religiosi di cui ognuno è portatore;
- promuovere una cultura della solidarietà basata sul riconoscimento dei bisogni del Sud del mondo e delle responsabilità verso le generazioni future, favorendo lo scambio di idee e di esperienze sui temi dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale;
- organizzare, in Italia e all'estero, corsi di formazione e aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, volti alla diffusione di una cultura multietnica e multirazziale;
- sostenere attività e progetti di formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e in Italia;
- promuovere iniziative di accoglienza delle persone migranti, favorendone l'integrazione nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Soci**

**Art. 4** - Sono soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata insindacabilmente dall'Assemblea dei soci e che verseranno la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione per un esame preventivo, mentre la decisione finale sull'ammissibilità del richiedente spetta all'Assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, e il diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione. La domanda di recesso ha effetto immediato nel momento in cui viene presentata al Consiglio di Amministrazione, che ne informa l'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

**Art. 5** - La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

per dimissioni;

- a. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

b. per morosità nel versamento della quota associativa annuale eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione di un socio per i motivi di cui ai punti b) e c) è proposta dal Consiglio di Amministrazione. Il socio sottoposto al provvedimento ha facoltà di presentare le sue motivazioni all'Assemblea dei soci, a cui spetta, in occasione della prima riunione utile, la decisione finale e insindacabile.

## **Organi sociali**

**Art. 6** - Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore dei Conti qualora richiesto dalla legge.

## **Assemblea**

**Art. 7** - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio potrà essere rappresentato da un altro socio, a mezzo delega scritta. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

**Art. 8** - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente a mezzo lettera o fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che dia la certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. Ad ogni riunione, su proposta del Presidente, si provvede alla nomina di un Segretario, che redige il verbale e lo controfirma con il Presidente.

Il libro dei verbali dell'Assemblea è custodito presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione dei Soci.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora:

- in seduta ordinaria: in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione;
- in seduta straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri.

**Art. 9** - L'Assemblea Ordinaria viene indetta almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre. Essa inoltre provvede:

- a. alla nomina e/o alla revoca delle cariche sociali;
- b. a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- c. a deliberare l'ammissione/esclusione dei soci;
- d. a deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria provvede a deliberare:

- a. sulle modifiche da apportare allo Statuto (con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- b. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio, con le maggioranze di cui all'articolo 20.

### **Consiglio di Amministrazione**

**Art. 10** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, eletti tra i soci dell'Assemblea dei soci stessi per la durata di tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione o di revoca da parte dell'Assemblea di uno dei Consiglieri, questi viene sostituito con un nuovo Consigliere, eletto alla prima riunione utile dall'Assemblea dei soci, in modo da mantenere inalterata per l'intero mandato la composizione quantitativa del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, elegge il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi tra i membri del Consiglio stesso. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Tutte le cariche sociali all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

**Art. 11** - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

**Art. 12** - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento degli scopi associativi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. garantire l'esecuzione delle linee programmatiche dell'Assemblea;
- b. predisporre le relazioni consuntive sull'attività svolta e il programma delle attività per il nuovo anno, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio consuntivo e preventivo;
- c. esaminare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea;
- d. proporre all'Assemblea l'ammissione e la decadenza dei soci nei casi previsti dallo statuto;
- e. procedere all'assunzione del personale.

**Art. 13** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e devono essere spedite con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data stabilita per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima a mezzo fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che dia la certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario, nella lettera devono essere indicati il giorno l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ad ogni riunione, su proposta del Presidente, si provvede alla nomina di un Segretario, che redige il verbale e lo controfirma con il Presidente.

Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è custodito presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione dei Soci.

## **Presidente**

**Art. 14** - Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a. ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Organo di controllo**

**Art. 15** - L'Assemblea dei soci provvede, nei casi previsti dalla legge, alla nomina del Revisore dei Conti, al quale spetta il controllo della tenuta dei libri contabili e del bilancio, accompagnato da idonea relazione da presentare annualmente all'Assemblea. L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

## **Patrimonio ed entrate sociali**

**Art. 16** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c. da eventuali donazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- d. dalle eventuali quote associative annue;
- e. da sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati;
- f. da ogni altra eventuale entrata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire l'eventuale ammontare della quota associativa annua di iscrizione all'Associazione. È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione

dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

### **Esercizio sociale**

**Art. 17** - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vi è l'obbligo di redigere un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione utile e comunque entro i termini previsti all'art. 9.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### **Avanzi di gestione**

**Art. 18** - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

### **Durata**

**Art. 19** - La durata della presente Associazione è illimitata.

### **Scioglimento**

**Art. 20** - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati dall'Assemblea, che provvede alla nomina del liquidatore.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Rinvio**

**Art. 21** - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti.